



Copia

COMUNE DI COLI

PROVINCIA DI PIACENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 2 Del 02-04-2024

Adunanza Prima convocazione – sessione Ordinaria

OGGETTO: Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell' I.M.U. (Imposta Municipale Propria) per l'anno 2024

L'anno duemilaventiquattro addì due del mese di aprile alle ore 19:00, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Signori:

TORRE RENATO	SINDACO	Presente
ROSSI DANIELE	CONSIGLIERE	Assente
PUGNI ESTER	CONSIGLIERE	Presente
BERTARELLI MARCO	CONSIGLIERE	Presente
PERINI GIANCARLO	CONSIGLIERE	Assente
SILENZI ISABELLA	CONSIGLIERE	Presente
BOSELLI CELESTE	CONSIGLIERE	Presente
COVATI SERGIO	CONSIGLIERE	Presente
REPETTI ADELE	CONSIGLIERE	Assente
BERTUZZI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente

Ne risultano presenti n. 7 e assenti n. 3.

Partecipa il SEGRETARIO F.F. DR. MARCO BERTARELLI, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il DR. RENATO TORRE, in qualità di SINDACO, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Stabilità 2020), con la quale è stato stabilito che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è **abolita**, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), e l'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art.1 commi da 739 a 783 della medesima Legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022";

ATTESO pertanto che con l'abolizione della "IUC" viene di fatto abolita la componente "TASI" (Tributo per i Servizi Indivisibili) con conseguente Unificazione IMU-TASI nell' IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) per la quale viene disposta una nuova disciplina;

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la deliberazione consiliare n. 12 del 24/06/2020 con la quale è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'I.M.U. (Imposta Municipale Propria), in vigore dal 1° gennaio 2020 ;

VISTA la Risoluzione 1/DF del 18-02-2020 prot.4897 ministero dell'economia e delle finanze - dipartimento delle finanze direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, in materia di prospetto aliquote IMU ;

TENUTO CONTO che l'attuale disciplina dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" (Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e successive modificazioni), prevede le seguenti disposizioni in materia di aliquote :

1. L'ALIQUTA DI BASE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,50 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,10 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, **si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi - siti nello stesso comune oppure in comune diversi - l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile,

scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della dichiarazione IMU al comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale;

2. L'ALiquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,10 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;

3. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati. Resta obbligatoria la presentazione della dichiarazione IMU a pena di decadenza;

4. L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

5. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

6. PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai precedenti commi, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;

7. PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati, è ridotta al 75 per cento;

8. RIDUZIONE IMU IMMOBILI ESTERO. Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5 per cento l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

APERTA la discussione intervengono:

- I consiglieri Covati e Bertuzzi : votiamo contrario , non basta lasciare così bisognerebbe abbassare;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000;

CON voti favorevoli n. 5 , contrari n. 2 (sigg. Covati e Bertuzzi), espressi in forma palese e per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di determinare le seguenti ALIQUOTE per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" ANNO 2024 :

TIPOLOGIA	ANNO 2024 <u>aliquota per mille</u>
L'ABITAZIONE PRINCIPALE CLASSIFICATA NELLE CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 E A/9 (detrazione €200,00)	5,50
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	1,00
FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA	0,00
TERRENI AGRICOLI <u>(esenti se ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993)</u>	10,00
AREE FABBRICABILI	10,00
Abitazioni in COMODATO ai parenti in linea retta (genitori/figli); <u>Per l'applicazione sia dell'aliquota del 10,00 per mille che per l'ulteriore agevolazione (riduzione base imponibile al 50%) occorre CONTRATTO DI COMODATO REGISTRATO ED IL POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 747 LETTERA "C" LEGGE 27 dicembre 2019, n.160 E SMI.</u>	10,00
Fabbricati categoria D esclusi D5	10,00
Fabbricati categoria D/5	10,00
PER GLI IMMOBILI DIVERSI dall'abitazione principale e diversi da quelli sopra indicati	10,00
PER LE ABITAZIONI LOCATE A CANONE CONCORDATO riduzione di imposta al 75 per cento.	10,00

3) di determinare le seguenti DETRAZIONI per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2024:

a) per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

4. di pubblicare il presente atto deliberativo di determinazione aliquote e detrazioni IMU 2024, sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze; per tale finalità l'atto sarà inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza;

VISTO l'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

CON voti favorevoli n. 5, contrari n. 2 (sigg. Covati e Bertuzzi), espressi in forma palese e per alzata di mano;

DELIBERA ALTRESÌ

di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

PARERI OBBLIGATORI (art.49, 1° comma, e 147 bis, 1° comma, D. L.vo 18/08/2000 n. 267)

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità tecnica**

Data: 02-04-2024

Il Responsabile del servizio
F.to ARCH. ESTER PUGNI

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità contabile**

Data: 02-04-2024

Il Responsabile del servizio
F.to ARCH. ESTER PUGNI

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to DR. RENATO TORRE

IL SEGRETARIO F.F.
F.to DR. MARCO BERTARELLI

PUBBLICAZIONE

PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO E SUL SITO WEB DEL COMUNE DI COLI, accessibile al pubblico, DAL 05/04/2024 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

ATTESTA
IL MESSO COMUNALE
F.to GIOVANNI ROSSI

CERTIFICA
IL SEGRETARIO F.F.
F.to DR. MARCO BERTARELLI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Coli li 05/04/2024

IL SEGRETARIO F.F.
DR. MARCO BERTARELLI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente esecutiva ex art. 134, 4° comma, D. L.vo 267/2000

Coli li, 05/04/2024

IL SEGRETARIO F.F.
F.to DR. MARCO BERTARELLI